

Edizione di martedì 17 Dicembre 2019

REDDITO IMPRESA E IRAP

[La rinuncia del credito da parte dell'ex socio](#)

di Alessandro Bonuzzi

CONTROLLO

[Il ruolo dei sindaci e dei revisori nella crisi di impresa – II° parte](#)

di Fabio Favino

IVA

[Le cessioni intracomunitarie a catena dal 2020: prime note operative](#)

di Clara Pollet, Simone Dimitri

CRISI D'IMPRESA

[Gli effetti della liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore](#)

di Roberto Giacalone

IMPOSTE INDIRETTE

[Modalità di pagamento del canone TV](#)

di Laura Mazzola

REDDITO IMPRESA E IRAP

La rinuncia del credito da parte dell'ex socio

di Alessandro Bonuzzi

Succede spesso che i soci, resisi conto della **difficoltà finanziaria** della società, immettano nella **casse sociali** del **denaro** in modo da garantire la normale **prosecuzione** dell'attività, **evitando** di far ricorso all'**indebitamento**.

In questi casi i soci possono versare il denaro a titolo di **versamento a fondo perduto** oppure a titolo di **finanziamento**. Il versamento a fondo perduto **non presuppone** la **restituzione** delle somme versate, tantoché ai fini contabili viene rilevato come **riserva** (di capitale) di patrimonio netto. Siccome l'apporto, una volta effettuato, si **disperde** nel patrimonio sociale senza che il socio possa poi avanzare alcun diritto su quanto versato, è sempre bene che, nella generalità dei casi, venga effettuato dai soci in **proporzione alla rispettiva quota di capitale sociale detenuta**.

Diversamente, il **finanziamento** presuppone il **rimborso** da parte della società in favore dei soci; esso, quindi, rappresenta a tutti gli effetti un **debito** della società verso i propri soci, i quali, simmetricamente, vantano un **credito** nei confronti della propria società.

Il finanziamento dei soci può essere **convertito** in un versamento a fondo perduto a seguito di **rinuncia alla restituzione** delle somme e, quindi, del **credito** verso la società. In particolare, la rinuncia del credito determina, per la società, la **cancellazione** del **debito** a fronte della rilevazione della somma nel **patrimonio netto**; in altri termini, il debito si **tramuta** in una riserva di capitale.

Ai sensi del **comma 4-bis** dell'**articolo 88 Tuir**, la **rinuncia** del socio al credito verso la società è **tassata** in capo alla stessa solo per l'**eccedenza** rispetto al **relativo valore fiscale**.

Il valore fiscale del credito rinunciato deve essere **comunicato** dal socio alla società con **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**; in **assenza** di tale comunicazione, il valore fiscale del credito si deve **assumere pari a zero**, con conseguente **integrale tassazione** in capo alla società del **debito cancellato**.

Tuttavia, l'adempimento comunicativo **non è necessario** quando il **socio** è una **persona fisica**; in questo caso la rinuncia del socio è **sempre detassata** in capo alla società.

Potrebbe accadere che il socio, titolare di un credito verso la società per un finanziamento concesso **anni prima** alla stessa, **ceda** la propria quota a un terzo soggetto senza prima **essere** **rimborsato** o, comunque, senza prima **rinunciare al proprio credito**. In tal modo, dopo la

cessione, l'**ex socio** mantiene una **posizione creditoria** verso la società e quest'ultima ha ancora in essere il **debito** verso l'oramai ex socio.

Se la **rinuncia** del credito fosse posta in essere da parte dell'ex socio e, quindi, intervenisse **una volta perfezionatasi la cessione della quota**, come dovrebbe essere trattato sotto il profilo fiscale il **componente positivo** emergente in capo alla società?

Difatti, la rinuncia del credito dell'ex socio determinerebbe in capo alla società, a fronte della **cancellazione del debito**, l'emersione di una **sopravvenienza attiva**, attesa **l'impossibilità** di rilevare l'accadimento nel **patrimonio netto**.

Il tema, quindi, riguarda l'**imponibilità** o meno di tale **sopravvenienza attiva**.

A sostengo dell'**irrilevanza** fiscale del componente positivo si potrebbe senz'altro sostenere che l'iscrizione originaria del debito verso il socio **non** ha comportato la deduzione di **alcun costo**; sicché, la **detassazione** della sopravvenienza attiva non determinerebbe **alcun salto d'imposta**.

Occorre tuttavia rilevare che una tale presa di posizione, sebbene in linea di principio assolutamente condivisibile, parrebbe **non trovare riscontro nel dato letterale** dell'[articolo 88 Tuir](#), siccome, oltre a non poter godere la sopravvenienza così conseguita della "copertura" del [comma 4-bis](#), dedicata ai soci, il **comma 1** prevede che "*Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di ... passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi ... , nonché la sopravvenuta insussistenza ... di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi*".

Insomma la questione si presenta **controversa**. Laddove possibile, dunque, si dovrebbe **evitare** di ingenerare una tale situazione, facendo il possibile affinché la rinuncia intervenga **prima** della **fuoriuscita** del socio creditore dalla compagine sociale.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTROLLO

Il ruolo dei sindaci e dei revisori nella crisi di impresa – II° parte

di Fabio Favino

Analizzando le **funzioni dell'organo di controllo** previste dal **D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)** si sottolinea l'importanza che assume lo **scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale come previsto dall'[articolo 2409 septies cod.civ.](#)**, che richiede ai due organi anche la tempestività dello scambio informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

L'organo di controllo che non svolge anche la funzione di revisione legale **non è tenuto ad esprimere un giudizio sulla continuità aziendale**, pur vigilando sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile a far emergere tempestivamente situazioni di crisi. Per tale ragione **lo scambio di informazioni con il revisore legale, che è tenuto a verificare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale, risulta determinante per individuare i segnali della crisi di impresa.**

L'organo di controllo, che riceve comunicazione dal revisore del venir meno della continuità aziendale, e ritenga che il sistema di controllo e l'organizzazione interna non siano in grado di rilevare eventuali **dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare in continuità**, deve porre in essere una serie di azioni quali:

- **richiedere informazioni e chiarimenti ([articolo 2403 bis cod. civ.](#))**, partecipando alle riunioni del consiglio di amministrazione, delle assemblee e del comitato esecutivo ([articolo 2405 cod. civ.](#));
- **richiedere all'organo amministrativo di intervenire tempestivamente, ponendo in essere provvedimenti idonei a garantire la continuità aziendale** nel caso di dubbi o di insufficienti informazioni e chiarimenti da parte degli amministratori;
- **vigilare sull'attuazione dei provvedimenti adottati dall'organo amministrativo**, richiedendo, se opportuno, l'adozione di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi.

Nel prevenire la crisi di impresa **l'organo di controllo**, nel caso in cui gli amministratori omettano l'adozione di opportuni provvedimenti, **può convocare l'assemblea ai sensi dell'[articolo 2406 cod. civ.](#)**, previa comunicazione all'organo amministrativo, e informarla dell'inerzia degli amministratori e dello stato di crisi.

L'assemblea, appositamente convocata e adeguatamente informata, dall'organo di controllo, può richiedere agli amministratori l'adozione di **provvedimenti finalizzati al superamento della crisi**.

In caso l'assemblea non ponga in essere le azioni necessarie al superamento della crisi di impresa oppure la convocazione della stessa risulti inutile (per il mancato raggiungimento del *quorum* deliberativo, per dissidi dei soci, per assemblee deserte ecc.) i **sindaci, in presenza di gravi irregolarità gestionali, possono ricorrere al tribunale** ([articolo 2409 cod.civ.](#)).

Il ruolo dell'organo di controllo nell'ambito della **crisi di impresa**, già delineato con la riforma del diritto societario del 2003, si completa con le disposizioni previste dal **D.Lgs. 14/2019**, ed in particolare con l'[articolo 14](#), che attribuisce all'organo di controllo e al revisore, “*l'obbligo di segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi*”.

Il [comma 2 dell'articolo 14](#) definisce i requisiti della segnalazione, disponendo che questa “*deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo PEC o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese*”.

I **sindaci e i revisori, successivamente alla segnalazione**, in caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, **informano senza indugio l'Ocri**, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni anche in deroga al disposto dell'[articolo 2407, 1° comma, cod. civ.](#) ([articolo 14, comma 2, D.Lgs. 14/2019](#)).

I **sindaci ed i revisori** dovranno porre particolare attenzione alla funzione di **segnalazione all'organo amministrativo dell'esistenza di cause di crisi** e soprattutto ai tempi in cui viene effettuata tale comunicazione, in considerazione anche delle **eventuali azioni di responsabilità che potrebbero essere promosse nei confronti degli stessi**.

Si ritiene che **il deciso aggravio di responsabilità nei confronti di revisori e sindaci**, al fine di prevenire la crisi di impresa, **potrà determinare un sensibile aumento delle segnalazioni all'organo amministrativo e successivamente all'Ocri di situazioni di difficoltà finanziarie ed economiche che non intaccano minimamente la continuità aziendale**.

Il [comma 3 dell'articolo 14 D.Lgs. 14/2019](#) prevede una **causa di esonero dalla responsabilità solidale di sindaci e revisori, in caso di tempestiva segnalazione all'organo amministrativo**, per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, **a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo, comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'Ocri**.

A seguito dell'introduzione dell'[articolo 37 D.Lgs. 14/2019](#) l'**organo di controllo** sarà investito del **potere/dovere di richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale** e di conseguenza di una nuova ipotesi di responsabilità solidale per il caso di mancato esercizio di tale attribuzione.

La medesima funzione non è stata trasferita in capo al soggetto che esercita la revisione

legale.

Nei successivi contributi ci occuperemo dei poteri attribuiti ai revisori legali dal codice civile e dal **D.Lgs 14/2019** per **prevenire situazioni di crisi di impresa** e delle differenze con quelli ad appannaggio dei **sindaci**.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Le cessioni intracomunitarie a catena dal 2020: prime note operative

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Tra le linee di intervento per migliorare l'attuale sistema dell'Iva comunitaria sono comprese le modifiche apportate alla **Direttiva 2006/112/Ue** dalla **Direttiva Ue 2018/1910 del 4 dicembre 2018** in tema di **transazioni a catena**.

Le **operazioni a catena** si riferiscono a cessioni successive di beni che sono oggetto di **un unico trasporto intracomunitario**. Al fine di **evitare approcci diversi tra gli Stati membri**, che possono avere come conseguenza la doppia imposizione (o la non imposizione) e, al fine di accrescere la certezza del diritto per gli operatori, viene stabilita una norma comune secondo cui, purché siano soddisfatte determinate condizioni, il **trasporto dei beni dovrebbe essere imputato a una sola cessione** all'interno della catena di operazioni.

A valere **dal 1° gennaio 2020**, pertanto, è inserito l'[**articolo 36 bis Direttiva 2006/112/CE**](#) che, al paragrafo 1, dispone quanto segue: *“Qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro **direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella catena**, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla **cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio**.”*

Per “**operatore intermedio**” s'intende un **cedente all'interno della catena diverso dal primo**, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto. Secondo le **note esplicative** ancora in bozza ([**VEG 084-rev1 del 15 novembre 2019**](#)) per dimostrare il suo **status** di operatore intermediario, il soggetto in questione, **dovrà dare prova** di aver trasportato la merce per proprio conto o di **aver organizzato il trasporto** delle merci con terzi che agiscono per suo conto. Questa prova va **distinta da quella**, valutata separatamente, **necessaria per beneficiare della non imponibilità Iva sulle cessioni intracomunitarie**.

Affinché si applichi l'**articolo 36 bis**, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- sono coinvolte **almeno tre persone**,
- le merci devono essere spedite o trasportate **da uno Stato membro all'altro Stato membro** (le transazioni a catena che coinvolgono importazioni ed esportazioni, o che riguardano solo forniture nel territorio di uno Stato membro, sono escluse dalla disposizione),
- le merci devono essere **trasportate o spedite direttamente** dal primo fornitore all'ultimo cliente della catena.

Nelle considerazioni della [causa C-401/18](#) (citata nella bozza alle note esplicative VEG 84 rev1) nell'attribuire il trasporto transfrontaliero unico a una determinata fornitura in una catena di approvvigionamento, il fattore cruciale è chi si assume il **rischio di perdita accidentale durante il trasporto transfrontaliero** delle merci.

Nella normativa italiana, il **D.L. 331/1993** regola le operazioni intracomunitarie in triangolazione con gli [articoli 38, comma 7, 40, comma 2, 44, comma 2](#) e [46, comma 2](#); le [circolari 13/E/1994](#) e [148/E/1998](#) illustrano invece le possibili **composizioni** di operatori coinvolti nelle operazioni. La caratteristica fondamentale è il **trasferimento diretto dei beni oggetto della transazione a catena**.

Così, ad esempio, la [circolare 13/E/1994](#) tratta il caso in cui l'operatore italiano (IT) acquisti da fornitore comunitario (NL) beni provenienti da un terzo Stato membro (EL). L'operatore italiano:

1. **riceve fattura senza addebito d'imposta**, con la quale il fornitore olandese **lo designa espressamente** quale responsabile, in sua sostituzione, **del pagamento dell'imposta in Italia**;
2. **integra e registra il documento** nei modi stabiliti dagli [articoli 46 e 47](#) del decreto-legge;
3. **compila l'elenco riepilogativo degli acquisti**, indicando a colonna 2 e 3 il codice ISO ed il numero identificativo del proprio fornitore olandese e a colonna 13 (Paese di provenienza), il codice EL (fatte salve le ipotesi di esonero dalla presentazione del modello INTRA 2-bis).

L'operazione, da un punto di vista giuridico **non costituisce acquisto intracomunitario** ([articolo 38, comma 7](#)), ma cessione nello Stato, con **esonero per il cedente olandese di nominare un proprio rappresentante fiscale** in Italia.

Altro esempio riguarda il caso in cui l'operatore italiano (IT) acquista dei beni da un soggetto d'imposta residente in Olanda (NL), **incaricando quest'ultimo di effettuare la consegna direttamente al proprio cliente** residente in Grecia (EL). IT nel rapporto con il fornitore olandese pone in essere un **acquisto intracomunitario** (articolo 38), mentre nel rapporto con il cliente greco effettua una **cessione intracomunitaria** (articolo 41).

Egli pertanto:

1. **riceve una fattura senza imposta** che deve **integrare e registrare a norma degli articoli 46 e 47 DL 331/1993**, senza tuttavia esporre l'Iva, a norma dell'[articolo 40, comma 2](#);
2. **emette fattura senza Iva**, ai sensi dell'[articolo 41, comma 1, lettera a](#)), da annotare distintamente nel registro di cui all'[articolo 23 D.P.R. 633/1972](#), **designando espressamente sul documento il cliente greco** quale responsabile, in sua sostituzione, del pagamento dell'imposta all'atto dell'arrivo dei beni in Grecia.

Vi è una deroga nel caso in cui l'operatore intermedio comunichi, al suo cedente, il **possesso di un numero identificativo Iva nel paese del cedente stesso** (Stato di partenza dei beni): in tal caso il cedente fattura con l'Iva all'operatore intermedio, utilizzando il numero di identificazione comunicato, mentre l'operatore intermedio effettua una **cessione non imponibile Iva** nei confronti dell'acquirente finale.

La norma recita, al paragrafo 2 dell'[articolo 36 bis, Direttiva 2006/112/CE](#), quanto segue: *“In deroga al paragrafo 1, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio se quest'ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione Iva attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati”*.

Seminario di mezza giornata

I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEI CONFRONTI DELLE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CRISI D'IMPRESA

Gli effetti della liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore

di Roberto Giacalone

Gli articoli [142](#) – [149 CCII](#) rappresentano l'insieme delle norme che **descrivono gli effetti immediati** che la **pronuncia del tribunale ha sul patrimonio debitore**.

È bene precisare che le nuove disposizioni non modificano di molto l'impianto normato dagli [articoli 42-49 L.F.](#), limitandosi a **modifiche più formali che sostanziali**, come ad esempio la sostituzione del termine “**fallimento**” o “**fallito**” con i termini di “**liquidazione giudiziale**” e di “**debitore**”.

Il vincolo di destinazione che impatta sul patrimonio del debitore è espressione [dell'articolo 142 CCII](#), che parallelamente all'[articolo 42 della L.F.](#), stabilisce che la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, abbia come effetto immediato lo **spossessamento** dei beni, privando quindi il debitore sia della amministrazione che della disponibilità di tutti i suoi beni, non solo quelli identificabili alla data di pronuncia della sentenza, ma **anche quelli che vi sopraggiungono durante la procedura** ([articolo 142, comma 2](#)).

Il **comma 3**, statuisce inoltre che “*il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che pervengono durante la procedura qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi*”.

La lettura della norma sembra, da un lato, affidare la custodia di tutti i beni del debitore alla **curatela**, proprio come nella **legge fallimentare**, dall'altro dà la facoltà allo stesso curatore, sulla base di un'analisi costi e benefici, e ricevuta l'approvazione del comitato dei creditori, di **valutare la rinuncia alla loro acquisizione**.

Il debitore, oltre che del patrimonio, viene privato anche della **legittimazione processuale** ([articolo 143 CCII](#)) relativamente a tutte le controversie riguardanti i **rapporti di natura patrimoniale compresi nella liquidazione giudiziale**, spostando di fatto la legittimazione processuale sulla figura del curatore.

Le uniche azioni processuali in cui il debitore può essere legittimato, sono le azioni in cui è ravvisabile un'imputazione di **carattere penale** o quando **l'intervento è previsto dalla legge**.

L'[articolo 143 CCII](#) ultimo comma, stabilisce infine che la dichiarazione di liquidazione giudiziale costituisce causa di interruzione del processo, identificando come termine della riassunzione, quello in cui il giudice dichiara l'avvenuta interruzione.

Per effetto della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, tutti i pagamenti fatti, ma anche quelli ricevuti, non sono **opponibili ai creditori** ([articolo 144 CCII](#)), proprio come stabilito dall'[articolo 43 L.F.](#), pertanto nel caso in cui il debitore riceva un pagamento, questo risulta **inefficace** perché **non è più legittimato a ricevere la prestazione**.

L'[articolo 145 CCII](#), in modo analogo all'[articolo 45 L.F.](#), stabilisce che le formalità espletate dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale, seppur giuridicamente valide, non sono efficaci di diritto nei confronti dei creditori, che vengono quindi **preferiti ai terzi**. La norma fa applicazione dei principi generali di cui agli [articoli 2914 e 2915 cod. civ.](#)

Non di rilievo sono le innovazioni apportate agli [articoli 146 – 149 CCII](#) rispetto alle speculari norme della legge fallimentare, dove si ribadisce ad esempio l'**indisponibilità dei beni e dei diritti strettamente personali del debitore** o la possibilità di **concessione di un sussidio a titolo di alimenti** per il debitore e la propria famiglia, qualora vengano a mancare i mezzi di sussistenza ([articolo 147 CCII](#)) oppure nel caso di **concessione del diritto di abitazione anche in un immobile posseduto con altro diritto reale rispetto a quello di proprietà** ([articolo 147, ultimo comma, CCII](#)).

Infine, seguendo il **parallelismo tra liquidazione giudiziale e legge fallimentare**, analoghi sono gli obblighi imposti al debitore persona fisica di consegnare tutta la corrispondenza di ogni genere riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale ([articolo 148 CCII](#)), oppure gli obblighi, previsti dall'[articolo 149 del CCII](#), rivolti ai **debitori persone fisiche**, amministratori e liquidatori delle società o dell'ente, di comunicare al curatore la propria **residenza** o il proprio domicilio e ogni eventuale cambiamento; di rendersi disponibili agli organi della procedura per eventuali chiarimenti presentandosi di persona al giudice delegato, al curatore e al comitato dei creditori; nel caso di **legittimo impedimento**, quello di comparire per mezzo di un procuratore.

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE INDIRETTE

Modalità di pagamento del canone TV

di Laura Mazzola

Il pagamento del canone TV avviene mediante **addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche**.

Infatti, a decorrere **dal 1° gennaio 2016**, a seguito dell'introduzione della **L. 208/2015** (c.d. Legge di Stabilità per il 2016), il canone TV è addebitato in **dieci rate mensili**, da gennaio a ottobre di ogni anno.

Nell'ipotesi in cui nessun componente della "famiglia anagrafica", tenuta al versamento del canone TV, sia **titolare di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale**, il canone deve essere versato tramite presentazione del **modello F24 di pagamento**.

In particolare, l'importo annuo deve essere versato:

- **entro il 31 gennaio, in un'unica soluzione;**
- **entro il 31 gennaio e il 31 luglio, in due pagamenti semestrali;**
- **entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre, in quattro pagamenti trimestrali.**

Ai fini della compilazione del modello di pagamento, sia esso originario o semplificato, occorre selezionare la "sezione Erario" inserendo il **codice tributo "TVRI"** (denominato "Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato – articolo 3, comma 7, Decreto 13 maggio 2016, n. 94"), l'anno di riferimento e il relativo importo a debito.

In merito agli importi si evidenzia che il **canone TV annuo è pari a 90,00 euro**, come ridotto con l'introduzione dell'**articolo 1, comma 40, L. 232/2016**, suddiviso in dieci rate da 9,00 euro l'una.

Se, però, si tratta di un **nuovo abbonamento**, il canone TV deve essere versato **dal mese in cui decorre la detenzione dell'apparecchio televisivo**.

In questo caso, ai fini della compilazione del modello di pagamento, sia esso originario o semplificato, occorre selezionare la "sezione Erario" inserendo il **codice tributo "TVNA"** (denominato "Canone per nuovo abbonamento TV uso privato – articolo 3, comma 7, Decreto 13 maggio 2016, n. 94"), l'anno di riferimento e il relativo importo a debito.

In relazione alle **rate di addebito del canone** per utenze di nuova attivazione, esse dipendono

dal mese di attivazione; in particolare:

- se l'attivazione avviene a **gennaio**, le rate sono dieci per un importo di 9,00 euro l'una (totale pari a 90,00 euro);
- se l'attivazione avviene a **febbraio**, le rate sono nove per un importo di 9,38 euro l'una (totale pari a 84,46 euro);
- se l'attivazione avviene a **marzo**, le rate sono otto per un importo di 9,65 euro l'una (totale pari a 77,16 euro);
- se l'attivazione avviene a **aprile**, le rate sono sette per un importo di 9,98 euro l'una (totale pari a 69,86 euro);
- se l'attivazione avviene a **maggio**, le rate sei per un importo di 10,43 euro l'una (totale pari a 62,55 euro);
- se l'attivazione avviene a **giugno**, le rate sono cinque per un importo di 11,05 euro l'una (totale pari a 55,25 euro);
- se l'attivazione avviene a **luglio**, le rate sono quattro per un importo di 11,99 euro l'una (totale pari a 47,95 euro);
- se l'attivazione avviene a **agosto**, le rate sono tre per un importo di 13,55 euro l'una (totale pari a 33,34 euro);
- se l'attivazione avviene a **settembre**, le rate sono due per un importo di 16,67 euro l'una (totale pari a 33,34 euro);
- se l'attivazione avviene a **ottobre**, la rata è unica per un importo di 26,04 euro, da addebitare nella prima rata dell'anno 2020;
- se l'attivazione avviene a **novembre**, la rata è unica per un importo di 18,73 euro, da addebitare nella prima rata dell'anno 2020;
- se l'attivazione avviene a **dicembre**, la rata è unica per un importo di 11,43 euro, da addebitare nella prima rata dell'anno 2020.

I cittadini che hanno ricevuto un **addebito parziale del canone TV**, a causa di variazioni (quali nuove attivazioni, disattivazioni o volture) avvenute nel corso dell'anno, devono versare l'eventuale quota rimanente utilizzando il **modello F24 di pagamento**.

Seminario di specializzazione

EXCEL: STRUMENTO UTILE PER AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ IN STUDIO E AZIENDA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)